

1729. Capitoli patti, e convenzioni per il matrimonio di Donna Teresa Vergara con il Barone Don Niccolò Sifola.

Archivio di Stato di Napoli, segnatura:
Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente.
Fascicolo 3794, fogli da 245r a 267v.

© 2013 Roberto Vergara Caffarelli

[f. 245r] Copia &c.

In Dei nomine amen. Die vigesima nona Mensis Novembris, VIII Indictionis, Millesimo septingentesimo vigesimo nono, Neap[oli] prope in Burgo Virginum in Platea vulgariter dicta Il Supportico di Lopez in Divinibus m[a]g[nifi]ci D. D[omini] Dominici Antonii Russo, solitae habitationis D[ominu]s D. Octavii Cesare [...] nella n[ost]ra p[resen]za l'Ill[ustr]e Sig[no]r D[on] Francesco Vergara Duca di Craco, e la Sig[no]ra D[onna] Teresa Vergara figlia leg[itti]ma e naturale, e coerede nella mettà de' burg[ensati]ci del q[uonda]m Marchese D[on] Biase Vergara, e nepote ex fratre di d[ett]o Sig[no]r Duca D. Francesco, li quali aggono ed intervengono alle cose infra[scri]tte per essi, e ciascheduno di essi, e per li di loro, e chiascheduno di loro respec[tiv]e Eredi e Successori &c. _____



S. Martino

E li Sig[no]ri D[on] Niccolò Sifola Barone di S. Martino¹, e D[on] Fran[cesc]o Sifola fratello germano di d[ett]o Sig[no]r Barone D[on] Niccolò, li quali aggono ed intervengono parim[nti]e alle cose, infra[scrit]te per essi, e ciascuno d'essi nelli di loro propri, privati, principali nomi, e per li di [f. 245v] loro, e di ciascheduno di essi in d[ett]i loro propri, privati principali nomi, et in s[olidu]m loro respec[tiv]e Eredi e Successori &c. _____

Detti Sig[no]ri fanno gli infra[scritti] Capitoli, patti, e convenzioni sopra del felicissimo matrimonio, che colla grazia del Signore Iddio s'avrà da contrarre tra d[ett]o Sig[no]r B[aro]ne D[on] Niccolò e d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa secondo l'uso delle nobili Piazze di Capuano e Nido di questa Città di Nap[oli], comunemente detto alla nuova maniera, secondo il quale pred[ett]o uso s'intendano anche fatti gl'infra[scritti] Capitoli, patti, e convenzioni, e ciascuno d'essi, e s'abbiano in d[ett]i Capitoli per inseriti da parola a parola tutti li patti, condizioni, rinuncie solite appondersi conforme il pred[ett]o uso delle pred[ett]e Piazze di Capuano, e Nido, detto alla nuova maniera, poiché esse Parti sono bene informate di d[ett]o uso, ed a quello anco p[er] patto speciale espressam[ent]e si sottopongono _____

Primieramente d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco promette fare con effetto, esecuzione reale, che la pred[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua nepote s'abbia a prendere, ed accettare, siccome [f. 246r] essa med[esim]a Sig[no]ra D[onna] Teresa promette prendere, ed accettare il pren[omina]to Sig[no]r Barone D[on] Nicola in suo vero, e leg[ittim]o sposo, e marito, e con esso contrarre solenne e leg[ittim]o matrimonio per verba de presenti vis et volo, secondo il rito della sacrosanta Romana Chiesa Cattolica, fra lo spazio di mesi da oggi, ovvero prima ad elezione di esse Parti. _____

Per contemplazione e causa del quale matrimonio, e p[er] li pesi di quello comodamente supportandi, d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesco] promette dare, ed assegnare in dote, dotis nomine, e per le intiere doti di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua nipote, e per ogni parte, porzione, eredità, successione, paragio, legitima, e suplimento di legitima e di paragio a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua nepote spettante, e che da ora, e per l'avvenire alla med[esim]a potesse spettare, e competere sopra l'eredità e beni paterni, e d'altri quals[ivoglia]no suoi congiunti ex parte patris tantum, la summa di docati settemila alli pred[etti] Sig[no]ri B[aro]ne D[on] Niccolò, e D[on] Francesco, e d[ett]o Sig[no]r B[aro]ne D[on] Niccolò [f. 246v] futuro sposo di quella in questo modo, cioè _____

Docati mille di essi in denari contanti liberi ed espliciti, in questo modo cioè, docati cinquecento di essi al p[rese]nte, quali d[ett]i fratelli di Sifola hanno dichiarato e confessato averli ricevuti ed avuti da d[ett]o S[igno]r Duca d[on] Fran[cesc]o p[rese]nte &c. in questo modo, cioè D[ocati] trecento, e g[rana] 25 di essi per mezzo del B[an]co del SS.mo Salvatore, con fede di credito in testa d'esso S[igno]r Duca D[on] Fran[cesco] in data de 7 del caduto mese Ottobre. Altri D[ocati] centoventi otto [tarì] 2 [grana] 10 per mezzo del Banco del Popolo con fede di credito in testa del med[esim]o in data de 20 del caduto Settembre; altri D[ocati] sessantacinque p[er] il B[an]co de' Poveri con fede di credito in testa di d[ett]o Sig[no]r Duca, in summa di D[ocati] 85, e li restanti D[ocati] sei, e g[ra]na

¹ -- TOMMASO PEDIO [a cura di], *La relazione Gaudioso sulla Basilicata (1736)*, Bari 1965, p. 61: La Terra di S. Martino distante dalla già detta (Terra di Guardia Perticara) miglia otto sta situata nelle falde del Monte di Raparo circondata da due torrenti, avendo due facciate una a Settentrione e l'altra a mezzogiorno. Viene abitata da 1500 cittadini fra quali pochissimi sono civili che vivono con qualche poco d'industria da campo e d'armenti poiché l'altri, tutti si sostengono colle di loro fatiche personali nella custodia de' bestiami e nella coltura del territorio, che produce grano, legumi, vino e oglio. Detta terra viene posseduta dal Barone D. Nisola Sifola quale tra il fudale e il burgensatico tiene di rendita da ducati 900 incirca. Non vi sono usanze particolari o stili particolari e la Giustizia vie distribuita dal governatore che vi deputa detto Barone. Nello spirituale ritrovasi sottoposta alla Diocesi d'Anglona essendovi una sola parrocchia sotto il titolo di S. Lorenzo servita da 22 preti le cui rendite ascendono a ducati 300 incirca. Vi è altresì un Convento di Minori osservanti di S. Francesco che si sostiene coll'elemosina.

25 di contanti², dei quali D[ocati] cinquecento sopra ricevuti d[etti] S[igno]ri di Sifola ne hanno quietato d[ett]o Signo[r] Duca D[on] Fran[cesc]o p[rese]nte etiam per Aquilanam stip[ulatione]m &c. E li rimanenti D[ocati] cinquecento d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o con giur[amen]to avanti di noi ha promesso, e si è obbligato darli e pagarli qui in Nap[oli] in carlini d'argento alli d[ett]i [f. 247r] Sig[no]ri fratelli di Sifola p[rese]nti &c. fra lo spazio di mesi cinque da oggi avanti numerandi: e frattanto gratis, e senza interesse alcuno, in pace &c. _____

E li restanti D[ocati] seimila d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o ha promesso e si è obbligato darli e pagarli qui in Nap[oli] in carlini d'argento alli predett]i Signo]ri B[aro]ni D[on] Niccolò, e D[on] Francesco p[rese]nti quancumque, et in perpetuum, nulla data temporis praescriptione, e frattanto habito riguardo alli pesi che d[ett]o Sig[no]r B[aro]ne D[on] Niccolò dovrà sopportare del matrimonio sud[det]to, ed anco p[er] ragione di lucro cessante, e danno emergente, e p[er] ogni altra miglior via, e p[er] convenzione tra di loro avuta, d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o ha promesso e si è obbligato corrisponderne e pagarne qui in Nap[oli] in beneficio delli pren[omina]ti Sig[no]ri B[aro]ni D[on] Niccolò, e D[on] Francesco p[rese]nti l'interesse, seu interessurio d'essi di ann[ui] D[ocati] duecentocinquanta, alla rag[ion]e del quattro p[er] cento, pagabili ogni anno semestratim cioè ogni sei mesi in fine, dal giorno della contrazione del sud[det]to matrimonio avanti, e dall'annuo pagamento [f. 247v] dell'iteressurio sud[det]to non cessare o mancare p[er] qualsiasi ragione, occasione, e causa, ne anche p[er] causa di peste o guerra | quod absit| che sopravvenisse nel p[rese]nte Regno, o altra causa maggiore dell'esprese, alle quali tutte, e ciascheduna di esse d[ett]o Signo]r Duca D[on] Fran[cesc]o espressam[en]te con giur[amen]to avanti di noi ci ha rinunciato, e promesso non servirsene. _____

Però si conviene p[er] patto espresso fra di esse Parti, che in caso seguito sarà d[ett]o matrimonio avanti, et in futuro[m] li sud[det]ti B[aro]ni D[on] Niccolò, e D[on] Francesco, ritrovassero persona, la quale si contentasse comprare la Massaria³ che d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o possiede nel Lago d'Agnano⁴, previo Appretio, ovvero volesse impiegare in compra d[ett]a somma di D[ocati] seimila con d[ett]o Signo]r Duca D[on] Fran[cesc]o vincolati per pagarsi alli med[esim]i S[ignor]i fratelli di Sifola, per complimento delle doti di essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, in d[ett]i casi, e ciascuno d'essi, sia tenuto ed obbligato d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, siccome il med[esim]o con giur[amen]to avanti di noi ha promesso, e si è obbligato vendere d[ett]a Massaria praeviso Appretio [f. 248r] ovvero pigliare in compra d[ett]a somma, e per quelli farne vendita di d[ett]e annue entrate, dico di tante annue entrate in beneficio di quella persona che darà il denaro, a q[ue]lla ragione, che meglio potranno convenire, purché non ecceda il cinque p[er] cento, e per col effetto obbligare tutti li suoi beni burg[ensati]ci, feudali, e titolati di quals[ivogli]a titolo, salvo il Reg[io] Assenso da imputarsi, e cautelarne il Compratore con pub[blico] Istrom[en]to, con tutte

² Il conto in ducati / tari / grana/ è questo: $300 / - / 25 + 128 / 2 / 10 + 65 / - / - = 493 / 2 / 35$. Aggiungendo il contante: $493 / 2 / 35 + 6 / - / 25 = 499 / 2 / 60 = 499 / 5 / - = 500$.

³ - Si tratta della massaria così descritta nell'inventario dei Beni del Presidente Carlo Vergara, padre del Duca Francesco: « Una massaria di moggia centotrenta in circa sita nelli confini di Napoli, e Pozzuoli nel luogo detto Marinella ed Agnano, della quale si ritrova parte censuata a diversi censuarij, e parte si tiene da noi, comprata parte sub hasta Sacri Regii Consilii in banca di Fusco, al S.no Carmine in agosto 1666, e parte da particolari.» Nella divisione dei Beni di Carlo Vergara l'insieme delle pertinenze della massaria era così valutato: a) Territorio detto La Lunera per ducati 2000, b) altro pezzo di territorio che segue il detto per ducati 250, c) il territorio che tiene a censo Gennaro de Costanzo per ducati 630, d) altro pezzo di territorio a Geronimo de Ferrante per ducati 340, e) altro pezzo di territorio che possiede Galano per ducati 200, f) altro territorio che tiene Giuseppe della Nunziata per ducati 328, g) altro territorio nel luogo detto le <Marinelle, che tiene Antonio Luongo, per ducati 1650, h) altro territorio che tiene Giuseppe Niffo per ducati 336. In tutto l'insieme delle pertinenze erastato valutato nel 1683 ducati 5734.

⁴ - Dall'Enciclopedia Italiana :(1929) « Il lago di Agnano, situato a ponente di Napoli, distante circa 8 km, non esisteva al tempo dei Romani; si formò probabilmente nel Medioevo, riempiendo il primo di quei crateri vulcanici, che danno un'impronta tanto caratteristica al territorio di Pozzuoli (Campi Flegrei).»

quelle clausole, obblighi, e promesse solite apponersi in simili contratti, non ostante che d[ett]i D[ocati] seimila siansi promessi quancumque, nel quale caso d[ett]a promessa s'intenda abbreviata, ristretta, e di niun vigore, ed il p[rese]nte Istrom[en]to possa contro del med[esim]o liquidarsi via Ritus⁵, ut infra, in caso che d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o non volesse obbligarsi modo quo supra p[er] d[ett]i D[ocati] seimila vincolati, per pagarsi a d[ett]i Sig[no]ri fratelli de Sifola in beneficio della pred[ett]a Persona, che quelli vorrà dare in compra a d[ett]o Sig[no]r Duca, sic ex speciali pacto, aliter non contraxissent. _____

Tra che li sud[ett]i [...] pagamenti non si possano provare [f. 248v] per testimoni se non p[er] la Cassazione del p[rese]nte Istrom[en]to di Capitoli Matrimoniali, o per partita di pub[bli]co Banco di questa Città. _____

Con patto che il p[rese]nte Istrom[en]to de Capitoli matrimoniali per la consecuzione ed esazione così di tutti d[ett]i D[ocati] cinquecento elasso il termine pred[ett]o di mesi cinque da oggi numerandi ut supra, come di d[ett]i D[ocati] seimila, nelli casi sud[ett]i, ed in ciascuno d'essi, come in ciascuna annata dell'interessurio pred[ett]o; colla semplice fede della contrazione di d[ett]o matrimonio, si possa p[er] d[ett]i Signo[ri] B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, e p[er] ciascuno d'essi, e p[er] me pred[ett]o Not[a]ro anche come principale, et a proprio nome, e per qualsivogli[a] di noi, anche in nostri propri, privati, principali nomi, et in s[olidu]m contro d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o criminalm[ent]e e per liquido produrre, presentare, e liquidare in ogni Corte, luogo, e foro, secondo il Rito della G[ran] C[orte] della Vic[ari]a, et incontinenti abbia pronta, parata, ed espedita l'esecuzione reale e personale juris etiam forma non servata, e senza requisizione di parte, colla via esecutiva, conforme si costuma nelle pigioni di Case [f. 249r] di questa Città, ed obbliganze liquide di d[ett]a G[ran] C[orte]. _____

Ed in ogni caso di citazione da farsi tam agendo civiliter quam criminaliter od in vigore di d[ett]o patto esecutivo, il pren[omin]ato Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o ha designato e designa la Curia di me pred[ett]o Notaro sita in Strada Toledo, Case del Real Collegio di Vergini di S. Maria della Carità. Nella q[ua]le citato vaglia come se fusse citato di persona, non ostante la sua assenza da d[ett]a Curia, e da questa Città di Nap[oli], ancorché non vi fusse Curia, ed in quella niuno vi abitasse, né si possa dal med[esim]o allegare d[ett]a assenza, l'eccezione ostica⁶, né il termine ad denunciandum, alle quali tutte, e ciascuna d'esse d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o espressam[ent]e con giur[amen]to in p[rese]nza n[ost]ra ci ha rinunciato, e promette non servirsene. _____

Benvero si è convenuto, che a tempo del pagamento delli sud[ett]i D[ocati] seimila, o in caso di rescissione di cautele, li med[esim]i D[ocati] seimila s'abbiano depositare in pub[bli]co Banco qui in Nap[oli] residente, ad ogni risico, pericolo e fortuna di d[ett]i Sig[no]ri B[aron]e D[on] Niccolò, e D[on] Francesco p[er] qualsivogli[a] [f. 249v] causa, e caso opinato, o inopinato, anco fortuito, e fatto di Principe⁷, né al med[esim]o si possano amovere p[er] qualsivogli[a] causa urgente, urgentissima, necessaria, e privilegiata se non p[er] quelli p[er] d[ett]i Signo[ri] B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o brevi manu convertissero (?), ad impiegare in compra de' beni stabili, o annue entrate in questa Citta di Nap[oli], suoi Territori, pertinenze, e distretto, liberamente, o pure con particolari,

⁵ - Credo si debba intendere: liquidarsi via Ritus Magnae Curiae Vicariae; che è una compilazione attribuita al giurista Niccolò Capiscrofa nella prima metà del secolo XIV. Essa permetteva una organica sistemazione di norme processuali, del Regno di Napoli e Sicilia. Si veda per esempio, PROSPERO CARAVITA, *Commentaria super Ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Napoli 1620.,

⁶ -Da wikipedia: Eccezione con la quale si excepiva che l'interessato, al momento della notifica, si trovava fuori di casa, o lontano dalla sua patria.

⁷ -GIOVANNI VALLE, *Cenni reorici-pratici sulle aziende teatrali...*, Milano 1823, p. 110 : «Sotto il vocabolo di Fatto di principe si deve intendere qualunque ordine che parta dalla superiore Rappresentanza governativa dello Stato, e che si dirami per la relativa esecuzione nelle città che le vanno soggette.»

con il patto di retrovendere, ovvero d'Arrendamenti di Città, o Corte, previa cessione juris luendi⁸, o pure in ricompra d'annue entrate, ed in estinzione di debiti contratti da d[ett]i Sig[no]ri fratelli de Sifola, e loro antecessori, e proprio quelli, li quali tengono obbligati li loro beni feudali con Regio Assenso in forma valida, ed in virtù di Cautele stipolate p[er] mano di pub[blic]o Notaro. Quali Compre, ovvero Ricompre, o siano Estinzioni faciente con d[ett]i D[ocati] seimila, si debbiano fare con il consenso, ed intervento in scriptis di d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o e de' suoi Eredi, e successori, né ad essi si apportino a loro peso, e pregiudizio, né approvazione, ma d[ett]o consenso sia per maggior cautela di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa. Quali beni o annue [f. 250r] entrate ricomprendo, restino incorporati e soggetti al vincolo dotale, e speciale obbligazione, ed ipoteca, a favore di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa. _____

Dalli quali Creditori, a quali si pagherà d[ett]o danaro dotale, per le ricompre, seu retrovendite da essi faciente, o p[er] l'esenzione d'altri debiti come sopra, si debba fare in beneficio di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e di d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò suo futuro sposo, ampie e valide cessioni, azioni, obbligazioni, anteriorità, ed ipoteche anco speciali, feudali, e privilegiate, che ad essi, e ciascheduno di essi p[er] la sua rata anche come Cessionari di altri quals[ivoglia]no, competono, e possano competere p[er] l'avvenire contro di detti Sig[no]ri fratelli di Sifola, e loro antecessori, ed altri quals[ivoglia]no in s[olidu]m obbligati, e ciascheduno di essi in s[olidu]m, e sopra loro beni, e ragioni, quals[ivoglia]no, anco feudali, e titolati di quals[ivoglia]no titolo, p[rese]nti, e futuri, anco alienati, o p[er] altri quals[ivoglia]no posseduti, tanto in virtù di loro cautele, e privilegi di Regi Assensi, quanto in quals[ivoglia]no altro modo, tali quali però de [f.250v] ragioni a d[ett]i creditori competono, e possono competere, e non altrim[enti], e colla clausola, quod cessio non officiat cedenti⁹. _____

Negli Istromenti delle quali Cessioni, Ricompre, e pagamenti si debbia fare espressa menzione, le quantità, che si pagheranno a d[ett]i Creditori, esserono di denaro dotale di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, affinché l'istessa Sig[no]ra D[onna] Teresa, e Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò suo futuro sposo subentrino in luogo, dominio, privilegio, e grado di d[ett]i Creditori, ed acquistino le di loro resp[etti]ve prime, potiori ed anteriori ragioni, azioni, privilegi, ed ipoteche, etiam speciali, feudali, e privilegiate, delle quali se ne possano d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò suo futuro sposo servire, ed avvalere, p[er] loro maggior cautela, e sicurtà, tanto a fine di agere, difendere, deludere, conseguire, ed avere, quanto per l'espedita consecuzione, ed esazione delle pred[ett]e sue doti, lucri e ragioni dotali, e per altri qualsivogliano fini ed effetti, che meglio in futurum a' med[esi]mi saranno permessi di ragione e debbiano ponere li sud[det]ti Creditori p[er] le sud[det]te loro resp[etti]ve (?) rate la pren[omina]ta Sig[no]ra D[onna] Teresa, e Sig[no]r B[ar]one

⁸ - Pratica civile composta dall'avvocato Domenico Moro, Tomo IV, Napoli 1764, pp. 195-196: « La parola latina *ius* discende dal verbo latino *iubeo*, ch'è proprio della legge, come ben avvertisce il dottissimo Giacomo Curzio [*Curt. Coniectur. Iur. Lib. 1, cap. 1, in thesaur. Iur. Everard. Otton. Tom.5*]; ma propriamente ancora significa il diritto, o facultà, o sia ragione, che ci viene dalla legge. La parola latina *luere* significa sciogliere; e adattandosi alle materie d'interesse civile, significa sciogliere l'obbligazione, che si trovava civilmente contratta; e vale anche a dire, che contale scioglimento si viene a riscattare la roba, che civilmente per l'ipoteca contratta si trovava obbligata [...] Questo discioglimento d'obbligazione, che si è detto, ben si verifica nel caso della vendita dell'annue rendite col patto da noi chiamato *di ricomprare* quando voglia il venditore restituire il denaro di sorte, che ebbe per la vendita [*Pram. 1 de cens.*]; perché l'annue rendite o stanno in vece del frutto, che si producono da' beni corporali stabili, o consistono nel frutto, che si producono da' beni incorporali, come sono i tributi, o gabelle, appartenenti a' Regali Diritti. Restituendosi adunque dal venditore per la *ricompra* la somma di sorte al compratore, con ciò il venditore *luit* i suoi beni, sciogliendoli dall'obbligazione, che avevano di produrre i loro frutti a beneficio del compratore.»

⁹ - PASQUALE TRIVELLI, *Disciplina degli Archivi, Diplomi e Carte antiche*, Lanciano 1898, p. 242: « Chi cedeva dei diritti ad altri non si pregiudicava nelle cose, che non erano comprese nella cessione. Quindi, o questa si faceva per una parte di credito ed in guisa che il cedente poteva trovarsi in concorso col cessionario sopra i beni posseduti dal debitore o da altri, ed allora, perché non si verificasse anche la cessione della parte riservata, il cedente faceva una dichiarazione di cedere limitatamente il suo diritto; per cui ne veniva la clausola — *dummodo cessio non officiat cedenti directe vel indirecte, etiam in concursu*. In tal caso il cedente era preferito al cessionario ed agli eredi di lui anche nel concorso dei creditori. O la cessione si faceva per tutto il credito, ed allora il cedente era obbligato a trasferire ogni diritto e difendere il credito ceduto per vero ed esigibile, anteriore e poziore.»

D[on Niccolò suo futuro [f. 251r] sposo in omnibus nelli loro resp[etti]vi luoghi, e costituirli Proc[urato]ri irrevocabili in cosa propria. _____

E fatte prima d[ett]e cessioni di ragioni, restando quelle rate, e ferme, senza verun pregiudizio di esse, debbiano li med[esi]mi Creditori fare le retrovendite, ed estinzioni a beneficio di d[ett]i Sig[no]ri fratelli di Sifola dell'annue entrate, ed interesse, che contro di quelli si rappresentano, con le dovute quietanze de' Capitali, seu sorti principali, e terze, seu interessi, che si dovranno, con adempirsi per d[ett]i creditori, e ciascuno di essi p[er] la sua rata di Capitale, tutte le condizioni, e vincoli forsì apposti nelle cautele, e patti di retrovendere de' loro Creditori, ed altre, che di ragione si dovriano osservare. _____

Li quali beni, ed entrate, che con d[ett]o denaro dotale si compreranno, ed interessi estinguendi, oltre di d[ett]e cessioni di ragioni, una ancora con tutte le ragioni acquistande p[er] causa delle ricompre seu estinzioni pred[ett]e nell'atto di ciascuna ricompra, o estinzione avanti, et in futurum, si è convenuto espressamente, che venghino [f. 251v] restino, s'intendano, e siano in specie, e sotto speciale obbligazione, pegno, ed ipoteca obligate, ed ipotecate, siccome da ora, per quando seguite saranno d[ett]e Ricompre, seu Estinzioni, et è contra, li pren[omina]ti Sig[no]ri fratelli di Sifola in d[ett]i loro propri nomi, et in s[olidu]m quelle specialm[ent]e ut supra obbligano, et ipotecano alla pren[omina]ta Sig[no]ra D[onna] Teresa, e suoi Eredi e successori siano sempre preferiti a qualsivoglia persona, e creditori di d[ett]i Sig[no]ri fratelli de Sifola, anco anteriori, e privilegiati di qualsivoglia privilegio, eziandio in corpore iuris clauso, et claudendo, ed anche a doti, ragioni dotali, alimenti, e Reg[i]o Fisco, e questo p[er] maggior cautela e sicurtà di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e de' suoi Eredi, e successori, e p[er] la restituzione, ed assicurazione di d[ett]a sua dote, con tutti danni, spese, ed interessi, e con tale condizione, e peso s'acquistino p[er] d[ett]i fratelli de Sifola d[ett]i beni, ed annue entrate ricomprande, ed estinguende, colle ragioni sud[det]te, e quelle così affette restino [f. 252r] in loro potere, de' loro Eredi, e successori, e non altrim[ent]i sia che la sud[det]ta speciale obbligazione non deroghi alla generale di tutti gli altri beni feudali, e titolati di d[ett]i Sig[no]ri fratelli di Sifola di qualsivoglia titoli, p[rese]nti, e futuri, salvo il Regio Assenso per li beni feudali, e titolati, da imponersi, quando (?) sia necessario, e [...?] pregiudizio del d[ett]o assenso del Capitolo¹⁰. _____

E facendosene di d[ett]i D[ocati] seimila compra di beni stabili, o annue entrate, liberamente, o pure con particolari, con il patto di retrovendere, ovvero d'Arrendamenti di Città, o Corte, previa cessione juris luendi, nelle med[esim]e come sopra faciende si debba far espressa menzione, d[ett]i D[ocati] seimila esserono pervenuti a d[ett]i Sig[no]ri fratelli de Sifola per le doti di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa futura moglie di d[ett]o B[ar]one D[on] Niccolò, e questo per maggior cautela e sicurtà della med[esim]a, e nel caso che di d[ett]i D[ocati] seimila se ne facesse compra con particolari con il patto di retrovendere quodcumque, nel patto sud[det]to de retrovendendo si [f. 252v] debbia similmente ponere condizione espressa, che in tempo di ricompra, o in caso di rescissione di cautela, li sud[det]ti D[ocati] seimila si debbano depositare in pub[blico] Banco qui in Nap[oli] residente, per quelli di nuovo impiegarsi in altra compra, colle sud[det]te, ed infra[scritte] menzioni, e condizioni come di sopra espresso, e così si debba sempre osservare sino a tanto, che di d[ett]i D[ocati] seimila ne sarà fatta compra libera, e senza patto di retrovendere. Quali compre si debbano fare col consenso in scriptis di d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o, e de' suoi Eredi, e successori, come di sopra si è detto. _____

¹⁰ - *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi*, vol. 5, Napoli 1767, pp. 253-254: «Esponendosi nel passato libro le grazie del Re Cattolico [Ferdinando] accordate alla nostra Città, riferito fu ciò, che si contenne nel XX Capitolo di esse. Questo racchiude la supplica fatta, perché s'intendesse interposto l'assenso per l'obbligo de' beni feudali, quantunque non impetrato per cautelar la restituzion delle doti promesse alle Donzelle Napoletane. Rispondette il Re nel 1505 Placet Regiae Majestati quoad obligationes factas pro dotibus vere, & sine fictione, jura tamen alterius cujuslibet remaneant salva. [...] E comeché il seguente *Capitolo XXI* contiene la dimanda della grazia che in tutti gl'istromenti dotali da stipolarsi dopo di essa, dovette intendersi conceduto l'assenso sopra i beni feudali de' mariti, quado riservata ne fosse l'impetrazione, intendendosi ciò per qualsivoglia donna, che si maritasse dentro la Città di Napoli ...»

E senza pregiudizio delle pred[ett]e ed altre cautele come di sopra, perché fra gli altri privilegi dalle leggi conceduti al danaro dotale, si pretende vi sia quello dell'Avocazione¹¹, che le donne, o loro Eredi, e successori abbiano ragione ed azione p[er] beneficio e privilegio concessoli dalle leggi, di potere a loro arbitrio, e volontà, o almeno in sussidio avocare, e ricuperare il loro danaro dotale, o consunto, ed estinto, dove [f. 253r] si sia, da qualsivoglia persona, alle quali si ritrovavano pagati, dal che ne nasce, che tal danaro dotale viene alle volte ricusato tanto nelle compre, quanto nelle ricompre, che di quello si desiderano di fare, e molto più allo sperso (?) delli Creditori, ed altre persone alle quali viene pagato per le Retrovendite, estinzioni, e cessioni da essi faciende, e con ciò resta tal danaro dotale impedito d'impiegarsi in compra o Ricompra sicura, con cautela delle ragioni anteriori e potiori, è necessario anzi di farsi altre Compre con poca cautela e sicurtà, o pure inventarsi diversi raggiri, con pregiudizio dell'istesse doti, e con quello che si pretende concesso dalle leggi per beneficio, utilità, e sicurtà delle donne, e di loro dote, si ritorque in danno et odio delle med[esim]e donne, e delle loro stesse doti, perciò volendosi ovviare il tutto, ed acciò con facilità, e con effetto si possa impiegare il sud[dett]o danaro dotale in compra, o ricompra, o in soddisfazione de' creditori come [f. 253v] di sopra, e non si possa in quelle né da' Creditori, né da altri ricusare d[ett]o danaro dotale, come privilegiato di d[ett]o privilegio, e beneficio dell'Avocazione, ed altra azione, o rimedio, che principalmente, o almeno in sussidio competesse, si è convenuto p[er] patto, legge, e condizione espressa nell'istesso atto e trattato della costituzione della d[ett]a dote, e della conclusione del d[ett]o matrimonio, ad anco prima, che quella si costituisse, e che d[ett]o matrimonio si concludesse, ed in tutte le promesse, patti, e convenzioni fatte, e da farsi sopra d[ett]o danaro dotale, che quello s'intenda costituito e promesso in dote, e s'abbia e debbia pagare vincolato come di sopra libero però da tutti e qualsivogliano privilegi, e benefici, che si pretendono, o in qualsivoglia modo si potessero pretendere, di poter quello in tutto o in parte come dotale, e principalmente, o in sussidio avocare, o altrim[ent]i ricuperare, alle quali andasse pagabile, o in effetto in [f. 254r] qualsivoglia modo si pagassero pagarsi in tutto, o in parte per causa di d[ett]e Compre, Ricompre, Cessioni, o crediti da soddisfarsi, ed estinguersi, e così libero ed esente sia sempre da' d[ett]i privilegi, e beneficio d'avocazione, talmente che tutti, e qualsivogliano creditori, o altre persone, alle quali in qualsivoglia modo sarà pagato d[ett]o danaro dotale, non siano giammai tenuti, né obbligati alla restituzione di quello, né di qualsivogliana quantità, che ad essi saranno pagate p[er] causa di d[ett]e Compre, o Ricompre, cessioni, a Crediti da soddisfarsi, od estinguersi, né da essi, o contro di loro si possa giammai pretendere avocare d[ett]o danaro dotale, né in tutto, né in parte, né contro d'esse darsi molestia, né moversi lite, o controversia alcuna, o p[er] l'avocazione, o restituzione di d[ett]o danaro dotale per causa, o pretesto di d[ett]i privilegi, e benefizi che si pretendono connessi a favore delle doti; ma a rispetto di d[ett]i creditori, od altre persone, alle quali si pagherà.

À d[ett]o danaro dotale p[er] causa di d[ett]e compre, o ricompre, [f. 254v] Cessioni, crediti da soddisfarsi, ed estinguersi, si debbia stimare, e si stimi, e reputi per gli effetti sud[dett]i, come se fusse di proprio danaro libero ed esplicito di d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e di essa Sig[no]ra D[onna] Teresa non dotale, benché vincolato p[er] d[ett]e compre, o ricompre, cessioni, e crediti da soddisfarsi, ed estinguersi, come di sopra, e quest]o tutto non ostante, che d[ett]o danaro

¹¹ - MARIA ANTONIETTA VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine quattrocento e settecento*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* T. 95, N°1. 1983. pp. 393-470, p. 467: «Tutti i contratti matrimoniali settecenteschi stipulati dai Caracciolo di Brienza contengono la rinuncia al privilegio dell'avocazione sul danaro dotale. Riporto il testo di uno di essi: « Fra gli altri privilegi dalle leggi conceduto al danaro dotale si pretende quello dell'avocazione e che le donne, loro eredi e successori, abbiano ragioni e azioni per beneficio e privilegio concessili dalle leggi di poter a loro arbitrio o volontà o almeno in sussidio avocare e recuperare il loro danaro dotale o consunto ed estinto a qualsivoglia persona alla quale si trovasse pagato, dal che vi nasce che tal danaro dotale viene alle volte ricusato tanto nelle compere quanto nelle ricomperare dai creditori e altre persone alle quali viene proposto per le retrovendite, estinzioni e con questo resta il danaro dotale impedito d'impiegarsi in compra o ricompra sicura con cautele de' ragioni anteriori e posteriori, anzi è necessario o di farsi altre compere con poca cautela e sicurtà oppure inventarsi diverse ragioni con pregiudizio delle stesse doti e così quello che si pretende concesso dalle leggi per beneficio e sicurtà delle donne e de lor doti, si ritorque in danno e odio delle medesime donne e de e de loro stesse doti» (A. S. N., Archivi Privati, Archivio Caracciolo di Brienza F. 3/2).

sia costituito in dote a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, ma con d[ett]a condizione, e legge, e non ostanti li sud[dett]i ed altri privilegi, e benefici, che in quals[ivogli]a modo si pretende, che competono, ed in effetto, competessero per l'avocazione, e restituzione sud[dett]a colli quali sud[dett]i privilegi, e benefici, come a tutte leggi, ed opinioni de' Dottori, e decisioni, che dittassero a favor delle donne per d[ett]a avocazione, e restituzione, che anche per d[ett]i privilegi, e benefici, leggi, opinioni de' D[ottori], e decisionali competessero, anche in sussidio, et in difetto di d[ett]e Compre, Ricompre, Cessioni, e Crediti da estinguersi, e soddisfarsi, o che quelle, e quelli si rendessero inutili, o affatto si perdessero, d[ett]a Sig[no]ra [f. 255r] D[onna] Teresa bene informata, ed intesa delle sue ragioni, di consenso, e volontà di d[ett]o Signor B[arone] D[on] Niccolò suo futuro sposo, espressam[ent]e a maggior cautela vi rinuncia anche con giuramento, riserbando le ragioni, ed azioni, che per d[ett]e Compre, Ricompre, Cessioni, Estinzioni, e Crediti da estinguersi, e soddisfarsi in quals[ivogli]a modo s'acquisteranno, escluso solamente d[ett]o privilegio, e beneficio, che si potesse possedere d'avocare d[ett]o danaro come dotale, da Creditori, ed altre persone, alle q[ua]li si pagherà come sopra _____

E di più d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o in luogo di più facile esazione, e consecuzione tantum di d[ett]i annui D[ocati] duecento quaranta di d[ett]o annuo interessurio, pendente il pagamento di d[ett]i doc[ati] seimila, | citra pregiudizio¹² della liquidazione del p[rese]nte Istromento di Capitoli matrimoniali in ciascuno delli casi di sopra appressati, e non altrimenti, né d'altro modo | ave assegnato, ceduto, e rinunciato in beneficio di d[ett]i Signori fratelli di Sifola p[rese]nti &c. simili annui D[ocati] duecentoquaranta [f. 255v] primi, precipui, ed effettivi, e franchi e liberi da quals[ivogli]a peso, anco d'esazione, sopra li primi frutti degli an[nui] D[ocati] duecentonovantadue, [tar]i 2 [grana] 10, che con il d[ett]o loro Capitale d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o possiede, e deve conseguire dall'Università della Terra di S. Chirico Raparo in Prov[inci]a di Basilicata, p[er] causa d'annue funzioni fiscali, in virtù di pubbliche cautele a suo beneficio apparentino, a quali s'abbia relaz[i]one. _____

Decorrendi d[ett]i annui D[ocati] duecento quaranta in beneficio di d[ett]i Sig[no]ri fratelli de Sifola dal giorno della contrazione di d[ett]o matrimonio avanti, et in futurum colla potestà, e facoltà di quelli di farseli descrivere et intestare in testa loro sopra li libri del Real Patrimonio¹³, e quelli esigere anco p[er] Banco e quietare, avendo perciò d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o da ora p[er] quando sarà seguito il matrimonio pred[ett]o posto li pred[ett]i Signori fratelli di Sifola in suo luogo, e costituitili Proc[urato]ri in rem in dotem assignatam. _____

All'incontro d[ett]o Sig[no]r B[arone] D[on] Niccolò promette contrarre il d[ett]o matrimonio colla sud[dett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa nel modo, [f. 256r] forma, e termini soprad[ett]i, e quella tradurre in sua casa subito contratto d[ett]o matrimonio. _____

Quali doti ut supra assegnate d[ett]i Sig[no]ri Bar[oni] D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o in s[olidu]m, e ciascuno d'essi nelli loro propri privati, principali nomi, et in s[olidu]m hanno promesso, e si sono in s[olidu]m obbligati ex nunc pro tunc, che l'avranno ricevute, et e contra, tenere, conservare, e fare salve sopra tutti e quals[ivoglia]no di loro in d[ett]i nomi, et in s[olidu]m beni mobili, e immobili dovunque siti, e posti, ed in quals[ivogli]a cosa consistenti, p[rese]nti, e futuri, e le doti sud[dett]e interam[ent]e restituire, e pagare, ed assegnare alla sud[dett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, ed alli figli del p[rese]nte matrimonio procreandi, ed in loro difetto al d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o dotante, e suoi Eredi, e successori &c., cioè d[ett]i D[ocati] mille, che si pagheranno in danari contanti, restituirli simil[ent]e in danari contanti, ed a riguardo delli D[ocati] seimila nel caso, che q[ue]lli si ritrovassero impiegati in compra, restituire seu retrocedere

¹² - Citra pregiudizio = senza discapito.

¹³ - Nei libri del Real Patrimonio, che erano in carico ai Razionali della Regia Camera della Sommaria, erano intestati e descritti gli arrendamenti, le adoe, i fiscali delle Università ecc..

l'istessa compra non diminuita, né deteriorata per colpa, o difetto d'essi Sig[no]ri fratelli di Sifola, e nel caso che quelli s'impiegassero in ricompra, seu in [f. 256v] estinzione di debiti di essi Sig[no]ri fratelli di Sifola, restituirli in danaro contante. E questo in ogni caso di dissoluz[ion]e del matrimonio pred[etto] p[er] morte | quod absit | di alcuno di essi futuri coniugi, ed in ogni altro caso della restituzione, ed assicurazione di d[ett]e doti, secondo l'uso delle nobili Piazze di Capuano, e Nido di questa Città. Al quale uso, e legge d[ett]e Parti si soggettano e sottomettono, anco in vim patti, e colla rinuncia dell'una e dell'altra parte alla futura successione delli figli, che morissero in pupillare età, ovvero quodcumque ab intestato senza figli leg[itti]mi, e naturali, e cogli altri patti soliti appondersi in d[ett]o nuovo uso, li quali si abbiano in questi Capitoli p[er] inseriti da parola a parola.

Salva però, ed espressam[ent]e riserbata a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa la potestà, e facoltà di poter testare, e disporre di d[ett]e sue doti, servata la forma della consuetudine di questa Città di Napoli, in scriptis redacta.

E di più d[ett]i Sig[no]re B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o in s[olidu]m e ciascuno d'essi nelli loro propri, principali, privati nomi, et in [solidu]m, nel med[esim]o tempo p[er] contemplazione e causa [f. 257r] del quale matrimonio, ed avendo riguardo alle predette doti, e p[er] altre giuste cause la loro mente moventino, e perché così ad essi è piaciuto, e piace, promettono costituire, ordinare, e fare, ac etiam donare, siccome da ora per allora¹⁴, contratto sarà d[ett]o matrimonio, et e contra, costituiscono, ordinano, e donano p[er] titolo di donazione irrevocabile tra vivi alla d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa l'Antefato, e per ragione dell'Antefato, in luogo di quarta, seu donazione per le nozze, alla ragione, e nella conformità stabilita p[er] la Reg[i]a Pram[atic]a emanata¹⁵ sotto li 30 Xmbre 1617, reg[istrat]a in Privilegios ...

Da guadagnarsi, e conseguirsi interam[ent]e d[ett]o Antefato p[er] d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa quoad usumfructum tantum sopra tutti e quals[ivoglia]no beni mobili e stabili, p[rese]nti, e futuri di essi in s[olidu]m, in caso che si dissolvesse il matrimonio pred[etto] dal med[esim]o giorno, che quello si dissolverà p[er] morte di d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò, la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa superstite, et in Mundo vivente, ed in ogni altro caso del guadagno, ed assicurazione dell'Antefato pred[etto], secondo [f. 257v] l'uso di questa Città di Nap[oli], ridotti in scriptis, e che fa espressam[en]te de [...?...?], e colle condizioni però contenute in d[ett]a Reg[i]a Pram[atic]a, e non altrim[enti].

Però succedendo il caso della [...?] di d[ett]o Antefato, d[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, e ciascuno d'essi in s[olidu]m da ora p[er] allora nel caso pred[etto], e seguita la morte di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, et e contra, donano donationis titolo irrevocabiler inter vivos alli figli nascituri del p[rese]nte matrimonio, come figli, e non come Eredi di d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò, d[ett]o Antefato ut supra costituito, con tutte le loro ragioni, ed intiero stato, non ostante che per legge, e decisioni de' Tribunali forse fusse stato deciso il contrario, atteso d[ett]i figli si contemplano, ed espressam[ente] si chiamano ex propria persona, e non come Eredi. Ponendo da ora p[er] allora nel caso pre[det]to d[ett]i figli nelli loro luoghi, e costituitili Procuratori irrevocabili in cosa propria; ita che sia lecito alli figli, e descendenti del p[rese]nte matrimonio d[ett]o Antefato nel caso pred[etto] conseguirlo, ed averlo, e ricuperarlo, e per la consecuzione d'esso, se sarà necessario, comparire in giudizio, e fare tutto quello, e quanto sarà di [f. 258r] bisogno p[er] l'effetto sud[det]to, la quale donazione promettono d[ett]i Sig[no]re B[ar]one D[on] Niccolò, e

¹⁴ - Tesoro del foro toscano, o sia Raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Ruote Civili, T. XLIV, Firenze 1840, p. 89: «La clausola *Nunc pro Tunc* per se stessa non fa variare la natura dell'atto, il quale non può riguardarsi come una donazione. Ivi N. 11, p. 337.»

¹⁵ - Dal Duca di Ossuna. Si veda LORENZO GIUSTINIANI, *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, Napoli, 1803, vol. II, pp. 257-258

D[on] Fran[cesc]o averla per rata, grata, e ferma, ed a quella non controvenire, ne nuocere p[er] vizio d'ingratitude, né p[er] qualsivoglia altra causa, che rivocharla potesse, rinunciando però espressam[ent]e alla leg[e] fin. Si umquam tot sit Cod. de Revoc. Donat.¹⁶ Leg. De insin[uatione] donat[ionis]¹⁷, e dall'istessa Insinuaz[i]one. _____

E di d[ett]e Doti, Antefato, Donazione, promettono essi Sig[no]ri B[aro]ne D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o contratto sarà d[ett]o matrimonio, cautelarne, e farne cauta la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e figli nascituri, p[er] pub[blic]o Istrom[ent]o, colla obbligazione delle di loro persone, e loro Eredi, e Successori &c. beni tutti mobili, stabili, p[rese]nti, e futuri, colla clausola del Costituto, e precario, ed altre causole solite, necessarie, ed opportune, a consiglio de' Savi di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, a tempo si contrarrà d[ett]o matrimonio, come sopra, siccome da ora p[er] allora li pred[ett]i Sig[no]ri B[aro]ne Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o obbligano i loro resp[etti]vi Eredi, e Successori, e beni tutti p[rese]nti e futuri, col costituito, e precario. _____

[f. 258v] Di più si dichiara, come sotto li 25 del mese di Gennaro dell'anno 1716 d[ett]o fu Sig[no]r Marchese D. Biase fe il suo ultimo in scriptis, chiuso, e sigillato Testamento, che per la sua morte seguita fu aperto e pubblicato sotto li 27 del d[ett]o mese ed anno p[er] gli Atti del m[agnific]o Not[ar]o Nicola Rocco di Nap[oli], ed in quello primieramente dichiarò, che p[er] la morte seguita del Sig[no]r D[on] Filippo Vergara suo fratello maggiore si era fatto il caso della successione ne' beni feudali della d[ett]a Terra di Craco a beneficio di d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase, ed essendosene morto ab intestato, si era fatto similment[e] il caso della successione de' beni burgensatici della metà a beneficio di d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase, e dell'altra metà a beneficio del Sig[no]r D[on] Fran[cesc]o Vergara altro suo fratello. Del quale q[uonda]m Sig[no]r D[on] Filippo, stante la di lui fatuità, d[ett]o q[uonda]m Marchese D[on] Biase n'era stato dichiarato dalla G[ran] C[orte] della V[icar]ia Curatore. Che perciò dichiarò di accettare et adire l'eredità di d[ett]o q[uonda]m suo fratello maggiore così p[er] lo feudale, come p[er] lo burgensatico, a d[ett]o q[uonda]m Marchese D[on] Biase spettante, colla potestà, e riserva [f. 259r] delle ragioni, ed azioni, che così a d[ett]o Marchese D[on] Biase, come all'infra[scrit]to suo Erede competevano, ed in qualunque modo potevano competere, cum beneficio legis, et Inventarii conficiendi; che perciò avvalendosi della Grazia di S[ua] M[ae]stà concessa a' Baroni feudatari di questo Regno, di potere istituire erede ne' beni feudali, e di quelli disporre a beneficio del mascolo più prossimo, che sarebbe successore, se non vi fossero femmine, e non ostante che la femina proximior vi fusse, sebbene dal matrimonio da d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase contratto colla Sig[no]ra D[onna] Barbara d'Afflitto, figlia del Sig[no]r D[on] Gio[vanni]¹⁸, e della Sig[no]ra D[onna] Anna Golino Coniugi, era nata una figliuola nominata D[onna] Teresa, in vigore dunque della Grazia sud[det]ta,

¹⁶ - Il testo della legge "Imperatores Constantinus et Constantius ad Orphitum Praefectum Praetori Lex 8 de revocandis donationibus" è: « Si unquam libertis patronus filios non habens bona omnia vel partem aliquam facultatum donatione fuerit largitus, & postea susceperit liberos, totum quicquid largitus fuerat revertatur in ejusdem Donatoris arbitrio & ditone mansurum. Dat. V Kal. April. Arbitrone & Lolliano Coss. 355» Si veda anche: *Tesoro del foro toscano, o sia Raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Ruote Civili*, T. XLIV, Firenze 1840, p. 89: «La legge si unquam Cod. de revocan. Donat. non porta revoca della donazione allorquando sono contemplati i figli T. 35 Dec. 37. N. 4, p. 220. Per il favore della dote, e degli alimenti la donazione non può essere revocata per il disposto della legge si unquam, che quando resti lesa la legittima dovuta ai figli del donante. lvi N. 5.

¹⁷ - PAUL WILHELM SCHMID, *Dissertatio iuridica de Insinuatione donationis quingentos solidos excedentis, coram iudice incompetente haud suscipienda*, Iena, 1761, p. 5: «Donationem insinuare nihil aliud est, quam eam iudici indicare, ut testis et auctor sit susceptae donationis, haecque praevia causae cognitione actis publicis inferatur.» Si veda anche *Jacobi Cujacii iuriconsulti. tolosatis opera ad parisiensem Fabrotianam ...*, Prato, 1841, Volume 9, c. 2039, de *Insinuandis donationibus*.

¹⁸ - Giovanni Antonio d'Afflitto (30.5.1670 - 27.5.1727) 5° Barone di Roccagloriosa dal 1688 e Patrizio Napoletano, aveva sposato l'11 aprile 1689 Anna Golino. Da internet: «Nel 1712 Roccagloriosa era composta da quattro casali (Rocchetta, Rocca, Acquavena e Celle). Rocchetta sorse nel 1600; Celle cominciò ad ingrandirsi lentamente dalla fine del 1500. Al tempo dei signori Giovanni D'afflitto ed Anna Golino, sua moglie, il 12.07.1712, i rappresentanti dei suddetti casali stesero un pubblico strumento di divisione con il beneplacito dei Baroni D'Afflitto e con il consenso Regio.»

ed in ogni miglior modo, che dalla legge li venisse permesso, istituì erede universale e particolare primieram[en]te d[ett]o Sig[no]r D[on] Fran[cesc]o Vergara, suo carissimo fratello nel soprad[etto] Feudo di Craco posto in Prov[inci]a di Basilicata, e soprattutto li suoi beni feudali, e loro ragioni a quello annesse, con dichiarazione, [f. 259v] che in ogni caso, che l'istituzione da d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase fatta di d[ett]i beni feudali in beneficio di d[ett]o D[on] Fran[cesc]o suo fratello venisse impugnata, e l'opposizione, e pretenzioni avessero luogo (il che non credeva né per disposizione di ragioni può pretendersi) in questo caso tantum, e non altrimenti, nel quale venisse dichiarato, spettare la successione di d[ett]i beni feudali alla d[ett]a D[onna] Teresa sua figlia, in d[ett]o caso, che per disposizione di ragioni avesse avuto necessariam[en]te ad istituirsi erede D[onna] Teresa ne' suoi beni feudali, e gravò perciò la med[esim]a a pagare a benef[ici]o del d[ett]o D[on] Fran[cesc]o suo fratello l'intero valore del prezzo di d[ett]o feudo, e beni feudali | dedotta solam[en]te la legitima di essa D[onna] Teresa | e frattanto dovesse la Tenuta del Feudo, e beni feudali sud[det]ti aversi e tenersi dal d[ett]o D[on] Fran[cesc]o, e nel caso sud[det]to s'intendesse similment[en]te privata d[ett]a sua figlia dell'istituzione della metà de' beni burgensatici, che ut infra l'istituiva erede. _____

E rispetto alli beni burgensatici, ed altri qualsivoglia no suoi effetti, censi, annue entrate, crediti, e nomi di debitori, oro [f. 260r] argento, danari contanti, esistentino in Banco, ed altre quasivoglia no ragioni, ed azioni, che a d[ett]o Sig[no]r Marchese D[on] Biase Testatore spettavano, e potevano spettare per l'avvenire per qualsivogli a titolo, ragione, successione, e causa, dovunque stassero situati, e posti, ed in qualsivogli a cosa consistentino, preter delli legati, condizioni, e sostituzioni in d[ett]o Testamento espressati, istituì, e fece a se suoi Eredi universali, e particolari il d[ett]o Sig[no]r D[on] Fran[cesc]o Vergara suo fratello, quanto la d[ett]a D[onna] Teresa sua carissima figlia, ognuno di essi pro equali parte, et portione, con condizione però, che a rispetto di d[ett]a D[onna] sua figlia, morendo questa in pupillari aetate, vel post quandocumque ab intestatis, senza figli legitimi e naturali ex corpore, voleva, che succedesse, e dovesse succedere nella d[ett]a sua porzione d[ett]o D[on] Fran[cesc]o suo fratello, e ritrovandosi questo premorto, o morto quandocumque, vi succedessero, e dovessero succedere li figli ed Eredi di quello qualsivoglia no, anco estranei, quali s'intendessero ex propria persona chiamati. _____

[f. 260v] Dichiarando di più, che nell'Istituzione da d[ett]o Signor Marchese D[on] Biase fatta a beneficio della d[ett]a D[onna] Teresa sua figlia della metà delli sud[det]ti beni burg[ensati]ci ut supra, vi andavano inclusi e compresi tutti e qualsivoglia no paraggi, ed ogn'altro, che p[er] ragione di Legitima, ed altro, de jure potesse spettarli sopra d[ett]a sua eredità, e particolarment[en]te sopra d[ett]o feudo, e beni feudali, senza che mai potesse pretendere altro dalla d[ett]a sua Eredità, e non altriment[en]te, come da d[ett]o Testamento, al quale in tutto s'abbia relazione. _____

Che perciò tanto d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, quanto d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò suo futuro sposo ratificano, omologano, ed accettano il Testamento sud[det]to giusta la sua serie, continenza, e tenore, e del disposto in esso si dichiarano ben contenti e soddisfatti; dichiarando, che con li sud[det]ti D[ocati] settemila assegnati da esso Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o ad essa Sig[no]ra D[onna] Teresa p[er] le sue intiere doti, soprabondantem[en]te viene ad esser soddisfatta per d[ett]a metà de' beni bueg[ensati]ci, ed altro, che de jure potesse pretendere sopra li beni paterni, [f. 261r] e d'altri qualsivoglia no suoi congiunti. _____

Di più d[ett]i Signori B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, e ciascuno d'essi in s[olidu]m contratto sarà il d[ett]o matrimonio, promettono fare con effetto, executione reale &c., che la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa con il consenso d'esso Signor B[ar]one D[on] Niccolò | modis omnibus in modo che facendo tutto il di loro possibile non possano escurarsi d'aver promesso il fatto alieno¹⁹

¹⁹ - Da internet: Eccezione, mediante la quale il convenuto chiede il rigetto della domanda dell'attore, sostenendo che quanto aveva promesso non era cosa che doveva fare lui, bensì un'altra persona.

quale consenso da ora il d[ett]o Signo[r] B[aro]ne D[on] Niccolò lo dà, e vuole che si abbia per dato alla d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa sua futura sposa, come dotata di pareggio, ed oltre il paraggio de' suoi beni paterni, fraterni, quieterà il d[ett]o Sig[no]r Duca Don Fran[cesc]o suo zio delle d[ett]e doti per ogni parte, porzione, legitima, paraggio, e loro supplimento, p[er] tutte e quals[ivoglia]no altre ragioni, et azioni, che li competono, e potrebbero competere per l'avvenire sopra tutti li suoi beni paterni, fraterni, sororij, zierni, et averni ex parte patris tantum acquistati, e da acquistarnosi, e di quals[ivoglia] legato, donazioni, e disposizioni fin ora forse fatte a Benef[ici]o di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, quali tutti s'intendano inclusi in d[ett]a dote per Aquilanam Stipulationem²⁰, et [f. 261v] per pactum de amplius aliqui non petendo, nec peti faciendo. _____

E di più che d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa cederà e rinuncierà con giuram[ent]o e per patto di non domandare, e di non succedere, tollendo se de medio, et anco donerà irrevocabilm[ent]e tra vivi al d[ett]o Sig[no]r Duca Don Fran[cesc]o, et alli suoi Eredi e Successori quals[isia]no in perp[etuu]m ogni ragione, azione, parte, porzione, legitima, paraggio, e loro supplimento, e tutte l'altre ragioni, che al p[rese]nte li competono, e potrebbero competere p[er] l'avvenire e successioni sue paterne, fraterne, sororie, zierne, et averne, patruorum²¹, et avuncolorum²², amitarum²³, materterarum²⁴ et avitarum ex parte patris tantum, né in d[ett]a Rinuncia siano inclusi gli beni degli avunculi, né degli congiunti ex partis matris, quali restino in benef[ici]o di essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, ed altri legati, successioni, ed escadenze quals[ivoglia]no, che a d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa potessero pervenire tanto ex Testamento, quanto ab intestato, per causa di legati, fedecommissi, anche condizionali, così purificati, come purificandi, donazioni tra vivi, o pure p[er] causa di morte, e p[er] ogni altra [f. 262r] ragione, titolo, e causa, e p[er] quals[ivoglia] Istituz[i]one diretta, o fedecommissaria, e tanto negli atti fra vivi, quanto nelle ultime volontà, da tutti li tempi passati, sino al giorno, che si contrarrà il d[ett]o matrimonio, e da allora avanti devolvessero ab intestato solamente p[er] eredità, successioni, e Linee sud[dett]e, e tanto p[er] linea diretta come collaterale, seu trasversale, così ascendente, come discendente, inferiore, o superiore, in quals[ivoglia] grado, et aliter undecumque, quomodocumque, et qualitercumque²⁵, ac a quocumque, etiandio p[er] la consuetudine di Nap[oli], e p[er] le Costituzioni, e Capitoli del Regno, e p[er] altra quals[ivoglia] causa, vel cognita, vel incognita; per le quali tanto la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, quanto li suoi figli nascituri, e descendenti potessero pretendere, e dimandare cosa alcuna, ancorché li figli, e descendenti di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa venissero, e pretendessero venire ex propria persona, directe, vel indirecte, e tanto fussero devolute, o devolvessero in vita di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, quanto dopo la morte di quella, intantoché ab intestato e siano [f. 262v] tutti esclusi dalli beni, ragioni, eredità, e successioni sud[dett]e, ancorché fusse speranza sussistente tanto p[er] causa, o ragione del p[rese]nte, del passato, come del futuro, la quale Rinuncia e donazione non s'intendi, né possa mai interpretarsi personale, ma reale, e realissima, e si stenda tam ad cognita, quam ad incognita, et penitus ignorata, e sia fruttuosa e valida a beneficio di d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o e delli suoi Eredi, e successori quals[isia]no in perpetuo; Rebus etiam in eodem statu non permanentibus, e li beni, e ragioni come di sopra rinunciati, e donati vadano a beneficio del d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o e delli suoi Eredi, e successori come sopra, con

²⁰ - Da internet: «nella *stipulatio Aquiliana* [ideata da Aquilio Gallo] veniva dedotto in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito conosciuto o ignorato che fosse da una o da ambedue le parti, del promittente verso lo stipulante, cosicché in definitiva il promittente, compiuta la *stipulatio*, sarebbe stato tenuto verso lo stipulante solo in virtù della stessa.»

²¹ - Patruus è lo zio paterno.

²² - Avunculus e lo zio materno

²³ - Amita è la zia paterna.

²⁴ - Matertera è la zia materna.

²⁵ - La formula *undecumque, quomodocumque, et qualitercumque* può essere tradotta come: *dovunque, in qualunque modo e comunque*.

dichiarare essa Sig[no]ra D[onna] Teresa, essere informata a pieno di d[ett]i legati, fedecommissi, disposizioni, ed altri atti, ed avere intesi, e considerati, e fatto considerare quelli, e tutte le parole di essi; Promettendo alla Quietanza, Rinunzia, e Donaz[i]one sud[dett]e controvenire per quals[ivogli]a causa, ancorché ne fusse lesa enormissim[amen]te, nel dolo quocumque aut metu saltim reverentia indotta a farle, etiam dolo se ipsa, aut ex proposito, nec directe, neque indirecte; [f. 263r] ma sempre, et in ogni evento debbiano sortire il loro debito effetto. Ed in caso che li figli, e descendenti di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, o alcuno di loro, volessero venire ex propria persona, tanto in vita, quanto dopo la morte di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e per quals[ivogli]a Successione, come di sopra, ancorché fusse devoluta ad essi figli, e descendenti, dopo la morte di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, in tal caso tutto quello, che per d[ett]e pretendenze si conseguisse, ed avocasse per li d[ett]i suoi figli e descendenti, o p[er] alcuno di loro dal d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o, e delli suoi Eredi, e Successori in quals[ivogli]a modo, e p[er] quals[ivogli]a causa, directe, vel indirecte, siano tenuti d[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o del loro rifarlo al d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o, e delli suoi Eredi, e Successori, in virtù della sud[dett]a Rinuncia, e Donazione, con tutti danni, spese, ed interessi, che però si patissero, e facessero, eziandio per morte, o p[er] altro impedimento non avesse potuto far diligenza, ed adoprarsi, che li d[ett]i suoi figli, e descendenti non fossero ammessi alla Success[i]one [f. 236v] intanto che d[ett]i Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o siano in s[olidu]m tenuti precisam[ent]e, ed obbligati a tutte le cose sud[dett]e, e da ora p[er] allora si debbiano costituire debitori al d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e dalli figli, e successori di quello, con obbligazione in specie delle d[ett]e doti, e ragioni dotali, e di tutti altri loro beni p[rese]nti e futuri, senza potersi scusare aver promesso il fatto alieno come sopra; perché con questa legge, condizione, e patto sin dal principio si è trattato, e concluso il presente matrimonio, che altrim[ent]e non sarebbe quello seguito: Con rinunciare essa Sig[no]ra D[onna] Teresa con giur[amen]to espressam[en]te alla L[egem] fin. et tot tit. ac L[egem] si uquam C. de revoc[andis] donat[ionibus], ac L[egem] de insinuand[is] donat[ionibus], et ipsi Insinuationi, come cerziorata pienam[ent]e da suoi m[edesim]i Avvocati. _____

Con patto espresso, che quando forsi la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, o figli, che da quel matrimonio nasceranno, e li loro descendenti in quals[ivogli]a futuro tempo contravvenissero all'Accettazione del sud[dett]o Testamento paterno, ed alla d[ett]a Quietanza, Rinunzia, e Donazione, et in [f. 264r] quals[ivogli]a modo molestassero il d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e li suoi Eredi, e successori sopra li beni, ragioni, ed eredità sud[dett]e come di sopra rinunziande, e dotande, ancorché li figli, o descendenti venissero, o pretendessero venire ex propria persona p[er] quals[ivogli]a rimessione, che fusse devoluta, o devolvesse, tanto in vita, quanto dopo la morte di d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, come di sopra, in tal caso, ferma sempre rimanente la Rinuncia, e Donaz[i]one sud[dett]e, e non altrim[ent]e, siano tenuti essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o in s[olidu]m, e ciascuno di essi nel suo proprio privato principal nome, et in s[olidu]m. e li loro resp[etti]vi Eredi, e Successori, siccome li med[esi]mi in d[ett]i nomi et in s[olidu]m promettono in essi il giudizio, e cavare indenne, ed illeso d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e li suoi Eredi, e Successori, e beni tutti, da tal molestia, e tutto quello, che p[er] causa directe, vel indirecte la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, o li figli, che nasceranno da d[ett]o matrimonio, e loro dependenti, in quals[ivogli]a tempo avocassero, e conseguissero in danari, o beni; subito di propri danari, e beni di [f. 264v] di essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o in s[olidu]m, e di loro resp[ettivi] Eredi, e Successori, pagarli e soddisfarli a d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e alli suoi Eredi, e Successori, con tutti danari, spese, ed interessi, non con animo d'intercedere, ma per titolo di mera ed irrevocabile donazione tta vivi, la quale donazione da ora p[er] allora, e p[er] contro, essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o la fanno a d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Francesco, e suoi Eredi, e successori quals[isia]no in perpetuo, in virtù delli p[rese]nti Capitoli, e p[er] osserv[anz]a delli patti, colli quali si è trattato, e concluso il p[rese]nte matrimonio, e perché ad essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o piace, non per clausola accessoria alla d[ett]a Rinuncia, e donazione, o dependente da quella, né a contemplazione della d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, ma p[er] atto principale separato ed indipendente, e di certa sua scienza, e di propria donazione: la quale donazione, e promessa, ed

obbligo essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o la fanno principalm[en]te di certa scienza, come di sopra, eziandio, che l'obbligazione sud[dett]a in persona della d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e delli legittimi [f. 265r] descendentibus di quel matrimonio fusse nulla, ed invalida, o che p[er] causa di enormissima lesione, o p[er] altra qualsivoglia ragione, e causa dovesse rescindersi, ed annullare, perché essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, non ostante la d[ett]a nullità e lesione, promettono, donano, e vogliono esser tenuti in s[olidu]m in ogni tempo e caso, nel modo come di sopra, non ostante qualsivoglia decisione del S[acro] R[egio] C[onsiglio], o di qualsivoglia altro Tribunale Superiore, o p[er] qualsivoglia disposizione di ragione contraria, per le q[ua]li decisioni fusse stato giudicato non esser luogo alla promessa de proprio, ed altre clausole poste in essa, quando la donna è lesa enormemente, o enormissimam[en]te, conforme riferisce il Sig[no]r Presid[en]te De Franchis²⁶ nella decis[i]one 247 p[er] le ragioni in essa apportate, delle quali essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o espressam[en]te con giur[amen]to rinunciano, rinunciando [f. 265v] anco espressam[en]te essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o alla L[egem] fin. et tot tit. L[egem] si uquam C. de revoc[andis] donat[ionibus], et Leg[em] de insinuand[is] donat[ionibus], et ipsi Insinuationi, cerziorati, come han detto, da' loro Avvocati, e del tutto promettono essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o farne stipolare pub[blico] Istrom[en]to con tutte le clausole solite, e necessarie, a consiglio del Savio di d[ett]o Sig[no]r Duca D[on] Fran[cesc]o in tempo che si contrarrà il d[ett]o matrimonio. E di più promettono essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, che la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa subito tradotta in casa di esso Signo[r] B[ar]one Don Niccolò, debbia fare la sud[dett]a Quietanza, Rinunzia, e Donazione, e quante volte in costanza di questo matrimonio sarà richiesta, debbia a maggior cautela ratificarla, et eque principaliter, quatenus opus sit, et non altrim[en]te, farle di nuovo p[er] pub[blico], seu pub[blic]i Istromenti, come di sopra. _____

Con dichiarazione però, che quando si dissolvesse il p[rese]nte matrimonio p[er] morte, quod absit, del d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò, senza figli, e la d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa, e li tutti suoi [f. 266r] figli, che nasceranno da altro matrimonio, controvenissero alla Quietanza, Rinunzia, e Donazione sud[dett]e, in tal caso essi Sig[no]ri B[ar]one D[on] Niccolò, e D[on] Fran[cesc]o, e loro Eredi, e Successori non siano tenuti a cosa alcuna. _____

Rinunciando anche espressam[en]te ambe esse Parti nelli nomi sud[dett]i, et in s[olidu]m rispettivam[en]te ut supra con giuram[en]to in p[rese]ntia nostra, tactis Scripturis, rispetto alle sud[dett]e promesse loro, e ciascheduno di loro come di sopra a proprio nome, et in s[olidu]m ut supra fatte, super ijs omnibus A... p[raese]nti Cod. de fidejussoribus &c. certiorate rispettivam[en]te, come han detto, da' loro m[edesim]i Avvocati. _____

In oltre d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò promette in costanza del p[rese]nte matrimonio pagare ogni anno alla sud[dett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa docati cento p[er] lacci e spingole²⁷ [f. 266v] di sua persona, però dissolvendosi il matrimonio sud[dett]o p[er] morte d'alcuno d'essi futuri Coniugi, e non ritrovandosi per d[ett]a Sig[no]ra D[onna] Teresa esatti di annui docati cento, in tal caso d[ett]o Sig[no]r B[ar]one D[on] Niccolò non sia tenuto ad altro, che a pagare l'ultima annata, come sta ordinato dalla Reg[i]a Pram[atic]a, e non altrim[en]te. _____

²⁶ - VINCENZO DE FRANCHIS, *Corpus Decisionum Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Colonia 1599, p. 493: «Decisio 247. Rescissa renuntiatione facta bonorum paternorum, & maternorum, per Spectabilem Deliam Sanseverinam, Briatici Comitissam ex capite enormissimae laesionis, quae equiparatur dolo ex proposito.» Verso la fine della decisione 247 si legge: «quia data enormissima laesione, seu dolo ex proposito, difficile est invenire modum, quo is qui obtinuit cessionem, possit esse securus, quia enormissima laesio non potest quacunque verborum generalitate remitti». E proprio alla fine: «aequitati innititur, in casu enormis laesionis non curare de iuramento, nec de alijs clausulis, quae per Notarios apponi solet.

²⁷ - [da internet], Patto di lacci e spille: « Nell'ambito dell'istituto della dote, patto che poteva venire stipulato a favore della moglie ed in forza del quale il marito si obbligava a corrisponderle una certa parte del reddito totale, affinché potesse disporne liberamente per le sue minute spese e per i bisogni della sua persona.»

Pro quibus omnibus observandis 6c. praefatae Partes ipsae, et quaelibet ipsarum, quibus supra nominibus, et in s[olidu]m, ut supra spectat, et pertinet, sponte obligaverunt se ipsas, et quamlibet ipsarum, earumque, et cuiuslibet ipsarum nominibus praedictis, et in s[olidu]m respective Haeredes, et successores, et bona omnia mobilia, stabilia, burgensatica, feudalia, et titulata quibusvis titulis praesentibus et futuris &c. | Reg[i]o Assenso pro feudalibus, et titulatis impetrando, salvo semper et expresse reservato, et circa praesudicium Assensus Capituli huius Regni | praesentia, et futura, una alteri, et altera alteri, nominibus praedictis, et in s[olidu]m praesentibus sub [f. 267r] poenam dupli &c. medietate &c. cum potestate capiendi &c. Constitutione precarii &c. renuntiaverunt, et juraverunt.

== Praesentibus opportunis ==

Extracta est p[raese]ns Copia ab actis m[agnifici] Leonardi Marinelli de Neap[oli] nec Patens ad p[raese]ns impotens ob suam indispositionem acta copia per me administrantur (???), facta col[lactio]ne concordat, me[lior] semper salva. Et in fidem [...?] Petrus Emilius Marinelli²⁸ de Nea[poli] [...?]Notarius sig[navi]. Die [...?] de Xmbrj 1759.

E più fo fede, come nella margine del sud[dett]o Istromento vi è Notam[ent]o del tenor che siegue cioè: Notatur qualiter sub die vigesima prima mensis Octobris millesimo septing[entesi]mo [segue parola indecifrabile] dico trigesimo 1730: per intra[scriptu]m D[omi]num D[on] Franciscum Vergara Ducem Crachi fuerunt soluti intra[scripto] D[on] Nicolao Sifola Baroni S. Martini ducatos viginti p[er] intermedium (?) Banci S[antissimi] Salvatorj [...??] faciem, et ad complementum ducatorum mille, et pro causa introscripta, pro quibus ducatis mille p[er] introscriptum D[omi]num Baronem [f. 267v] D[on] Nicolaum fuit facta Quietatio in beneficium d[ict]i D[omi]ni Ducis D. Francisci Vergara, vigore Instrumenti rogati manu Notarij Julij Cesaris Dutiis a Claromonte²⁹ de Lucania sub die prima mensis Novembris Anni praedicti. Copia cujus, ut [...?] in suprad[ict]o Instrum[en]to. _____

Ed altresì fo fede, come sotto li dodeci (?) Dicembre dell'Anno mille settecentoventinove nella Villa di Posilipo li sud[dett]i S[igno]ri B[aro]ne D[on] Niccolò Sifola e Baronessa D[onna] Teresa Vergara Coniugi, ed essa Sig[no]ra Baronessa D[onna] Teresa coll'espresso consenso, presenza, ed autorità di d[ett]o Sig[no]r Barone D[on] Niccolò suo marito, presente, ed il suo assenso e consenso obbligativo e dispositivo prestante, hanno asserito, come essendo p[er] la Dio grazia seguito il matrimonio tra di loro, e quello già contratto, e volendo adempire alla promessa per essi fatta in beneficio di d[ett]o Sig[no]r Duca loro zio, hanno ratificato, omologato, e accettato il sud[dett]o Istrom[en]to de' Capitoli matrimoniali, Rinuncia, Donazione, Quietanza, obblighi, e promessa per essi fatte, come dal sud[dett]o Istrom[en]to alli med[esim]i prima letto ut iacet, giusta la sua serie, continenza, e tenore; come dall'atto in margine di quello, a quale similmente mi rimetto. In fidem Idem que supra Petrus Emilius Marinelli de Neapoli Regius Notarus.

[SEGUE FIRMA]

²⁸ - Pietro Emilio Marinelli, appare come Regio Notaro in molti atti, e figura nell'elenco dei dottori di legge napoletani dal 1669 al 1738. Petrus Emilius Marinelli entrò nel Collegio nel marzo del 1731. Si veda PIETRO ANTONIO COLINET, *Nomenclatura Doctorum Neapolitanorum*, Napoli 1739 p., 171.

²⁹ - Per il paese Chiaromonte di Lucania si veda in internet.